

Liquidazione controllata e termine per la presentazione della documentazione

Liquidazione controllata – Istanza di concessione del termine ex art. 271 co. 1 CCI come modificato dal d. lgs. 138/2024 – Tempestività – Fattispecie -

Deve ritenersi tempestivamente proposta la istanza di concessione del termine ex art. 271 co. 1 CCI formulata da parte debitrice entro la udienza di trattazione tenutasi successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 138/2024 e dopo che la prima era stata rinviata.

N. 71/24 p.u.

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel procedimento di liquidazione controllata n. 71/24 p.u. promosso da:

A... s.r.l. e E... s.r.l. contro S... s.s. ha emesso il seguente provvedimento:

- letti gli atti del procedimento n. 71/24 così provvede:
- osservato che la società debitrice, in data 28-10-2024, ha depositato istanza per la concessione del termine previsto dall'art. 271 co. 1 CCI come modificato dal d. lgs. 138/2024;
- rilevato che il difensore di E... s.r.l., all'udienza del 29-10-2024 tenutasi avanti al Giudice Relatore, ha insistito per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
- osservato che alla precedente udienza del 17-9-2024, parimenti tenutasi avanti al Giudice Relatore, le parti avevano concordemente richiesto un rinvio anche in

considerazione del fatto che E... s.r.l. aveva depositato il ricorso in data 16-9-2024 sicché la difesa di parte debitrice non ne aveva potuto avere cognizione;

- considerato che l'art. 271 co. 1 CCI nel testo originario stabiliva che il debitore, a fronte della presentazione di una domanda di liquidazione controllata da parte di un creditore, potesse richiedere l'accesso a una delle procedure negoziali di sovraindebitamento senza però prevedere un termine preciso, a differenza di quanto previsto dall'attuale testo dell'art. 271 CI come novellato dal d. lgs. 138/2024 entrato in vigore il 28-9-2024 e, quindi, in data successiva alla celebrazione della prima udienza di trattazione ma applicabile anche al procedimento in questione in virtù di quanto stabilito dall'art. 56 del decreto in questione;

- ritenuto che, alla stregua del testo normativo previgente, doveva ritenersi che il debitore potesse chiedere di accedere a una procedura negoziale di sovraindebitamento sino al momento della decisione da parte del Collegio;

- considerato pertanto che, non essendosi il Collegio pronunciato sulla domanda di liquidazione controllata ed avendo parte debitrice formulato istanza di concessione del termine ex art. 271 co. 1 c.c. entro l'udienza di trattazione immediatamente successiva all'entrata in vigore del d. lgs. 138/2024, deve ritenersi che la predetta istanza sia stata tempestivamente proposta;

- considerato inoltre che per la determinazione della durata del termine e la eventuale concessione delle misure protettive (anch'esse richieste con l'istanza in esame dalla società debitrice) deve provvedere il Giudice Relatore posto che i commi 1 e 2 dell'art. 271 CCI fanno esplicito riferimento al "giudice" (a differenza di quanto previsto dal comma 2 della norma a proposito della decisione sulla apertura della liquidazione controllata, riservata al "tribunale") e che ciò appare conforme al sistema previsto dal codice della crisi e dell'insolvenza per la impugnazione delle misure protettive;

- ritenuto, pertanto, che va sospesa la decisione sulle istanze di apertura della procedura controllata;

P.T.M.

- rimette al Giudice Relatore ogni determinazione circa la durata del termine da assegnare alla società debitrice ex art. 271 co. 1 CCI nonché l'eventuale concessione delle misure di cui all'art. 78 co. 2 lett. d) CCI;

- sospende ogni decisione in ordine alle istanze di apertura della procedura controllata.

Si comunichi.

Mantova, 31 ottobre 2024.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi